

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (78)375

Vol. 1978/0141

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(78) 375 def.

Bruxelles, 27 luglio 1978

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto della sottovoce ex 22.05 della Tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1979/1980)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera, della sottovoce ex 22.05 della Tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1979/1980)

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di Setubal della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1979/1980)

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

R E L A Z I O N E

L'accordo del 1972 fra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese, modificato dall'articolo 9 dell'accordo provvisorio del 1976, prevede all'articolo 4 del protocollo n° 8 l'apertura di contingenti tariffari comunitari per i vini qui di seguito indicati :

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Volumi annuali globali	Aliquota di riduzione dei dazi
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	(Vini di Porto (- in recipienti di contenuto (non superiore a due litri	35.000 hl	60 %
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1	(Vini di Porto (- in recipienti di contenuto (superiore a due litri	280.000 hl	50 %
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	(Vini di Madera (- in recipienti di contenuto (non superiore a due litri	1.500 hl	60 %
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1	(Vini di Madera (- in recipienti di contenuto (superiore a due litri	14.500 hl	50 %
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	(Moscatello di Setubal (- in recipienti di contenuto (non superiore a due litri	1.000 hl	60 %
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1	Moscatello di Setubal - in recipienti di contenuto superiore a due litri	2.000 hl	50 %

Resta inteso che tali vini rimangono soggetti alle disposizioni dell'organizzazione comune del mercato viti-vinicolo.

2. Per soddisfare dal 1° gennaio 1979, all'obbligo della Comunità nei confronti del Portogallo, è opportuno adottare i regolamenti recanti apertura, ripartizione e modalità di gestione di questi contingenti tariffari comunitari.

Fino a tutto il 1978 la Comunità aveva aperto questi contingenti tariffari per un periodo di validità corrispondente all'anno civile. Poiché tuttavia, date le particolari caratteristiche della produzione e della commercializzazione dei vini in questione, le importazioni nella Comunità sono effettuate per lo più da ottobre a febbraio, l'adeguata utilizzazione dei contingenti tariffari risulta ostacolata dalla scadenza fissata al 31 dicembre. Per ovviare a questo inconveniente, si propone di fissare tale scadenza al 30 giugno di ogni anno e per la prima volta al 30 giugno 1980. Ne risulta quindi che il prossimo periodo di validità comprenderà 18 mesi, con volumi contingentari pari al 150 % dei quantitativi suindicati.

Inoltre, le competenti autorità portoghesi, consultate al riguardo, hanno espresso un parere favorevole su tale periodo di transizione di 18 mesi.

Questo è l'oggetto delle proposte allegate.

3. Le disposizioni dei regolamenti prevedono - come di norme - la divisione di ciascuno dei volumi in due parti, la prima delle quali è suddivisa in aliquote fra tutti gli Stati membri, mentre la seconda costituisce la riserva. La ripartizione della prima si basa abitualmente sui precedenti statistici degli ultimi tre anni e sulle previsioni per il periodo in questione. In mancanza di dati statistici comunitari dettagliati secondo le qualità di vino, le aliquote iniziali sono state calcolate sulla base dei dati

statistici più recenti relativi alle esportazioni portoghesi durante gli anni 1975-1977. I dati portoghesi possono essere infatti considerati come riflettenti in maniera approssimativa la situazione delle importazioni comunitarie dei vini in questione.

4. Date le particolari caratteristiche, che variano da uno Stato membro all'altro, del commercio di questi vini, le disposizioni del regolamento non prevedono, a titolo eccezionale, un modo di gestione unico.

Allegati :

3 proposte di regolamento del Consiglio.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini di Porto della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari del Portogallo (1979/1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 4 del protocollo n. 8 allegato all'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (2), modificato dall'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica portoghese (3), prevede all'importazione nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo una riduzione dei dazi doganali:

- del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex 22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 35 000 hl e
- del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Porto delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV b) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuale globale di 280 000 hl;

considerando che, per le particolari caratteristiche della produzione e della commercializzazione dei prodotti in questione, è opportuno fissare ormai la scadenza del periodo di validità dei contingenti tariffari al 30 giugno; che, conseguentemente, è opportuno aprire i contingenti tariffari per un periodo che va dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1980 ed aumentare i rispettivi volumi a 52.500 hl e 420.000 hl che detti vini restano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e in particolare all'osservanza del prezzo di riferimento.

(1) G.U. N.

(2) G.U. n. L. 301 del 31.12.1972, p. 165

(3) G.U. n. L. 266 del 29.9.1976, pag. 2

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (1),

ha introdotto la nozione di prezzo franco frontiera di riferimento, costituito dal prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detto contingente, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni di detti prodotti dalla Spagna durante un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Malaga sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici spagnoli relativi agli ultimi anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dalla Spagna, le percentuali indicate qui di seguito:

	1975	1976	1977
Vini di Porto:			
— in recipienti di contenuto non superiore a 2 l:			
— Benelux	18,8	17,8	20,0
— Danimarca	6,0	6,2	5,6
— Germania	15,3	11,0	9,2
— Francia	29,0	36,0	36,3
— Irlanda	0,4	0,2	0,5
— Italia	16,1	18,3	16,6
— Regno Unito	14,4	10,5	11,8
— in recipienti di contenuto superiore a 2 l:			
— Benelux	13,4	15,7	17,1
— Danimarca	5,5	7,0	5,2
— Germania	10,4	6,4	8,6
— Francia	39,4	46,5	47,0
— Irlanda	1,2	0,6	0,1
— Italia	—	0,0	—
— Regno Unito	30,1	23,8	22,0

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue :

	Vini di Porto in recipienti di contenuto	
	non superiore a 2 litri	superiore a 2 litri
Benelux	16,6	14,6
Danimarca	5,7	6,6
Germania	14,9	8,7
Francia	29,7	42,5
Irlanda	0,8	0,2
Italia	18,6	0,1
Regno Unito	13,7	27,3

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % di ciascuno dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussem-

argo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1980 sono aperti i contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito:

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	vini di Porto	52.500 hl
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1	vini di Porto	420.000 hl

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito:

Numero della tariffa doganale comune	Aliquote dei dazi
ex 22.05 C III a) 1	5,4 UC/hl
ex 22.05 C IV a) 1	5,8 UC/hl
ex 22.05 C III b) 1	5,5 UC/hl
ex 22.05 C IV b) 1	6,0 UC/hl

3. L'ammissione di questi vini al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento loro applicabile.

4. Al fine di far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari, i prezzi praticati all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento, loro applicabili, di cui al regolamento (CEE) n. 2506/75 ed ai testi successivi.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatte salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 1980 corrispondono ai seguenti quantitativi:

(in ettolitri)

	Vini di Porto delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	7.840	55.200
Danimarca	2.700	24.900
Germania	7.040	32.900
Francia	14.030	160.600
Irlanda	380	750
Italia	8.790	300
Regno Unito	6.470	103.200
Totale	47.250	378.000

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 5250 e 42000 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispondente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulta utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1980.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° aprile 1980 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1980 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1980 il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1980 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 aprile 1980 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari per i vini di Madera
della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale comune,
originari del Portogallo (1979/1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che l'articolo 4 del protocollo n. 8 alle-
gato all'accordo tra la Comunità economica europea e
la Repubblica portoghese (2), modificato dall'accordo
provvisorio tra la Comunità economica europea e la
Repubblica portoghese (3), prevede all'importazione
nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo
una riduzione dei dazi doganali:

- del 60 % dei dazi applicabili ai vini di Madera
delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e
ex 22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune,
entro i limiti di un contingente tariffario annuale
globale di 1 500 hl e
- del 50 % dei dazi applicabili ai vini di Madera
delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex 22.05 C IV
b) 1 della tariffa doganale comune, entro i limiti di
un contingente tariffario annuale globale di 14 500
hl;

considerando che, per le particolari caratteristiche della produzione
e della commercializzazione dei prodotti in questione, è opportuno fissare
ormai la scadenza del periodo di validità dei contingenti tariffari
al 30 giugno; che, conseguentemente, è opportuno aprire contingenti tariffari
per un periodo che va dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1980 ed
aumentare i rispettivi volumi a 2.250 hl e 21.750 hl; che detti vini res-
tano soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo e in particolare all'osservanza del prezzo di
riferimento.

(1) G.U. n.

(2) G.U. n. L. 301 del 31.12.1972, pag. 165

(3) G.U. n. L. 266 del 29.9.1976, pag. 2

considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi (1), ha introdotto la nozione di prezzo franco frontiera di riferimento, costituito dal prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi :

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini di Madera sui mercati; che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito :

	1975	1976	1977
Vini di Madera :			
— in recipienti di contenuto non superiore a 2 l :			
— Benelux	28,7	14,2	21,9
— Danimarca	31,5	24,6	20,3
— Germania	9,0	7,7	13,3
— Francia	2,5	36,1	4,5
— Irlanda	1,0	1,0	3,9
— Italia	17,3	6,9	23,8
— Regno Unito	10,0	9,5	13,4
— in recipienti di contenuto superiore a 2 l :			
— Benelux	13,6	12,4	14,5
— Danimarca	10,6	14,8	10,7
— Germania	21,4	17,5	21,0
— Francia	46,7	43,4	41,7
— Irlanda	—	0,1	—
— Italia	—	—	—
— Regno Unito	7,7	11,8	12,1

(1) G.U. N. L. 256 del 2.10.1975, p.2

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue :

	Vini di Porto in recipienti di contenuto «	
	non superiore a 2 litri	superiore a 2 litri
Benelux	16,6	14,6
Danimarca	5,7	6,6
Germania	14,9	8,7
Francia	29,7	42,5
Irlanda	0,8	0,2
Italia	18,6	0,1
Regno Unito	13,7	27,3

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % di ciascuno dei volumi contingenti;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consente; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1980 sono aperti dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 22.05 C III a) I ex 22.05 C IV a) I	vini di Madera	2.250 hl
ex 22.05 C III b) I ex 22.05 C IV b) I	vini di Madera	21.750 hl

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate qui di seguito :

Numero della tariffa doganale comune	Aliquote dei dazi
ex 22.05 C III a) I ex 22.05 C IV a) I	5,4 UC/hl 5,8 UC/hl
ex 22.05 C III b) I ex 22.05 C IV b) I	5,5 UC/hl 6,0 UC/hl

3. L'ammissione di questi vini al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento loro applicabile.

4. Al fine di far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari, i prezzi praticati all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento, loro applicabili, di cui al regolamento (CEE) n. 2506/75 ed ai testi successivi.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.
2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 giugno 80 corrispondono ai seguenti quantitativi :

	Vini di Madera delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) I	ex 22.05 C III b) I
	ex 22.05 C IV a) I	ex 22.05 C IV b) I
Benelux	375	2.740
Danimarca	460	3.230
Germania	265	3.740
Francia	75	7.990
Irlanda	25	20
Italia	520	20
Regno Unito	305	1.840
Totale	2.025	19.580

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 225 e 217 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispon-

dente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1980.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° aprile 1980 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1980 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1980, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1980 incluso e imputate sui contingenti comunitari,

nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 aprile 1980 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi
elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli
Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) /DEL CONSIGLIO
del
recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di
contingenti tariffari comunitari per i vini Moscatello di
Setubal della sottovoce ex 22.05 della tariffa doganale
comune originari del Portogallo
(1979/1980).

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea, in particolare gli articoli 43 e 113,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo⁽¹⁾,
considerando che l'articolo 4 del protocollo n. 8 alle-
gato all'accordo tra la Comunità economica europea e
la Repubblica portoghese⁽²⁾, modificato dall'accordo
provvisorio tra la Comunità economica europea e la
Repubblica portoghese⁽³⁾, prevede all'importazione
nella Comunità per taluni vini originari del Portogallo
una riduzione dei dazi doganali:

- del 60 % dei dazi applicabili ai vini Moscatello di
Setubal delle sottovoci ex 22.05 C III a) 1 e ex
22.05 C IV a) 1 della tariffa doganale comune,
entro i limiti di un contingente tariffario annuale
globale di 1 000 hl e
- del 50 % dei dazi applicabili ai vini Moscatello di
Setubal delle sottovoci ex 22.05 C III b) 1 e ex
22.05 C IV b) 1 della tariffa doganale comune,
entro i limiti di un contingente tariffario annuale
globale di 2 000 hl;

considerando che, per le particolari caratteristiche della produzione
e della commercializzazione dei prodotti in questione, è opportuno fissare
ormai la scadenza del periodo di validità dei contingenti tariffari
al 30 giugno; che, conseguentemente, è opportuno aprire contingenti tariffari
per un periodo che va dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1980 ed
aumentare i rispettivi volumi a 1.500 hl e 3.000 hl, che detti vini restano
soggetti alle disposizioni che regolano l'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo e in particolare all'osservanza del prezzo di riferimento.

(1) G.U. n.

(2) G.U. n. L. 301 del 31.12.1972, pag. 165

(3) G.U. n. L. 266 del 29.9.1976, pag. 2

Considerando che il regolamento (CEE) n. 2506/75 del Consiglio, del 29 settembre 1975, che stabilisce le norme particolari relative all'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi⁽¹⁾, ha introdotto la nozione di prezzo francofrontiera, costituito dal prezzo di riferimento diminuito dei dazi doganali effettivamente riscossi :

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle quote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra gli Stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingente considerato;

considerando che le statistiche disponibili nella Comunità non forniscono informazioni in merito alla situazione dei vini Moscatello di Setubal sui mercati;

che, tuttavia, i dati statistici portoghesi relativi agli ultimi tre anni, in materia di esportazione dei suddetti prodotti nella Comunità, possono essere considerati come riflettenti approssimativamente la situazione delle importazioni comunitarie; che, su questa base, le importazioni corrispondenti di ciascuno Stato membro negli ultimi tre anni rappresentano, rispetto alle importazioni nella Comunità dei prodotti in questione provenienti dal Portogallo, le percentuali indicate qui di seguito:

	1975	1976	1977
Vini Moscatello di Setubal:			
— in recipienti di contenuto non superiore a 2 l:			6
— Benelux	—	—	6
— Danimarca	20	83	—
— Germania	80	—	28
— Francia	—	—	—
— Irlanda	—	—	—
— Italia	—	17	—
— Regno Unito	—	—	60
— in recipienti di contenuto superiore a 2 l:			—
— Benelux	—	—	—
— Danimarca	—	—	—
— Germania	—	—	—
— Francia	—	—	—
— Irlanda	—	—	—
— Italia	—	—	—
— Regno Unito	—	—	—

considerando che, tenuto conto di questi elementi e delle previsioni avanzate da taluni Stati membri, le percentuali di partecipazione iniziale ai volumi contingenti possono approssimativamente determinarsi come segue :

	Vini Moscatello di Setubal in recipienti di contenuto	
	non superiore a 2 litri	superiore a 2 litri
Benelux	20	20
Danimarca	5	5
Germania	20	20
Francia	20	20
Irlanda	5	5
Italia	10	10
Regno Unito	20	20

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenti in due parti, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % di ciascuno dei volumi contingenti ;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingente ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingenti ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingente esiste in uno Stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto Stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'Unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta Unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1980, sono aperti dei contingenti tariffari comunitari per i prodotti originari del Portogallo entro i limiti indicati qui di seguito :

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	vini Moscatello di Setubal	1.500 hl
ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1	vini Moscatello di Setubal	3.000 hl

2. Entro i limiti di tali contingenti tariffari, i dazi della tariffa doganale comune applicabili a tali vini sono sospesi alle aliquote indicate di seguito :

Numero della tariffa doganale comune	Aliquote dei dazi
ex 22.05 C III a) 1	5,4 UC/hl
ex 22.05 C IV a) 1	5,8 UC/hl
ex 22.05 C III b) 1	5,5 UC/hl
ex 22.05 C IV b) 1	6,0 UC/hl

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.
2. La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli Stati membri. Le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 30 Giugno 1980 corrispondono ai seguenti quantitativi :

(in ettolitri)

	Vini Moscatello di Setubal delle sottovoci	
	ex 22.05 C III a) 1 ex 22.05 C IV a) 1	ex 22.05 C III b) 1 ex 22.05 C IV b) 1
Benelux	270	540
Danimarca	68	135
Germania	270	540
Francia	270	540
Irlanda	67	135
Italia	135	270
Regno Unito	270	540
Totale	1.350	2.700

3. La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 150 e 300 ettolitri, costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno Stato membro, fissata nell'articolo 2, paragrafo 2 — o questa stessa quota diminuita della frazione riversata nella corrispon-

3. L'ammissione di questi vini al beneficio del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto del prezzo di riferimento loro applicabile.

4. Al fine di far beneficiare questi vini dei suddetti contingenti tariffari, i prezzi praticati all'importazione nella Comunità devono in ogni momento essere almeno pari ai prezzi franco frontiera di riferimento, loro applicabili, di cui al regolamento (CEE) n. 2506/75 ed ai testi successivi.

dente riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — venga utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 15 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali di uno Stato membro, la seconda quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata per il 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 7,5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote di uno Stato membro, la terza quota prelevata dallo stesso risulti utilizzata sino al 90 % o più, lo Stato membro interessato procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo procedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischiano di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le singole quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 giugno 1980.

Articolo 5

Gli Stati membri versano nella riserva entro il 1° aprile 1980 la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 marzo 1980 eccede il 20 % dell'importo iniziale. Può essere riversata una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° aprile 1980, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 marzo 1980 incluso e imputate sui contingenti

comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riversate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione degli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notificazioni pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

La Commissione informa gli Stati membri entro il 5 aprile 1980 dello stato di ciascuna riserva dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo con cui si esaurisce una delle riserve sia limitato al residuo disponibile e, a tal fine, ne indica la consistenza allo Stato membro che effettua questo ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri adottano adeguate disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate a norma dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, aventi sede nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle quote loro assegnate.

3. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 8

Su domanda della Commissione gli Stati membri l'informano delle importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per assicurare l'osservanza del presente regolamento.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente